

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

La seduta comincia alle 9,30.

TEODORO BUONTEMPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Amoruso, Giovanni Bianchi, Alberta De Simone, Delfino, Deodato, Frattini, Mattarella, Osvaldo Napoli, Pescante, Piglionica, Paolo Russo, Tortoli, Trupia, Tucci, Vianello, Viceconte, Violante e Alfredo Vito sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantotto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1374 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale e ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno (approvato dal Senato) (2828) (ore 9,38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di

legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale e ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.

Ricordo che nella seduta di ieri sono iniziate le votazioni sulle proposte emendative.

**(Ripresa esame dell'articolo unico
– A.C. 2828)**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (*vedi l'allegato A – A.C. 2828 sezione 1*), nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato (*vedi l'allegato A – A.C. 2828 sezione 2*).

Ricordo che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A – A.C. 2828 sezione 3*).

Ricordo infine che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento Sinisi 2.1.

Avverto che il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ha chiesto la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

**Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 9,39).**

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da

questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta fino alle 10.

La seduta, sospesa alle 9,40, è ripresa alle 10.

Si riprende la discussione.

**(Ripresa esame dell'articolo unico
- A.C. 2828)**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, votano per sessanta!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	283
<i>Maggioranza</i>	142
<i>Hanno votato sì</i>	128
<i>Hanno votato no</i>	155

Sono in missione 87 deputati).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 2.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, con l'emendamento al nostro esame, facciamo riferimento a uno dei punti delicati del provvedimento - contestabile, a nostro avviso, per l'impianto -, ossia quello riguardante il funzionamento dell'UCIS, un nuovo organismo che dovrebbe svolgere funzioni di coordinamento

relativamente all'attivazione di tutele e di scorte. In particolare, poniamo l'attenzione sul comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento, che recita: « L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza ».

È del tutto evidente che alcun'emergenza espressa in questa maniera possa essere garantita. Penso che, quanto meno, bisognerebbe specificare le modalità, i tempi, le responsabilità e, soprattutto, cosa accade quando scatta l'emergenza.

Soprattutto con riferimento ai momenti di emergenza, credo sia molto importante definire le diverse responsabilità ed individuare il soggetto in grado assumere immediate decisioni, a prescindere dall'opportunità o dalla necessità di consultare organismi più ampi.

Sebbene, non nutriamo una grande simpatia nei confronti dei questori - come si può immaginare -, riteniamo che il questore sia il riferimento giusto in una vicenda come questa, perché la competenza e la responsabilità tecnica gli vengono conferite dalla legge che, anche con questo provvedimento, voi state tentando di svuotare.

La nostra proposta emendativa è semplice, ma molto importante ai fini della valutazione complessiva del provvedimento al nostro esame. Voi avete deciso di istituzionalizzare un organismo centralizzato che dovrebbe, di volta in volta, valutare le scelte in ordine alle personalità, come dite, da dover tutelare. Noi proponiamo, nei casi d'urgenza, segnalati dall'autorità giudiziaria, che sia il questore il titolare dell'assunzione immediata di una decisione.

Solo in un secondo momento quest'attivazione deve essere sottoposta al vaglio dell'UCIS. Naturalmente, deve essere data comunicazione anche al prefetto della provincia interessata, ma l'UCIS, in primo luogo, avrà tutto il tempo ed il modo per valutare se alla decisione assunta dal questore si debba dare continuità.

Penso che quello da noi proposto sia un modo molto concreto ed anche importante per decidere come far fronte all'emergenza. Credo, altresì, che né la previsione

del Governo, non modificata dalla maggioranza, né quella proposta dal collega Sinisi nel suo emendamento 2.2 risolvano il problema delle situazioni di emergenza che, ove non venisse approvato il mio emendamento 2.8, rimarrebbe assolutamente nel vago. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei, onorevole Mascia.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole su di un emendamento che mi pare affronti un problema che si può concretamente porre nella realtà: la tutela della sicurezza di persone sottoposte a rischio in situazioni di urgenza.

Il testo del decreto-legge si limita a stabilire, al comma 3 dell'articolo 2, che l'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza. È evidente che ciò debba avvenire, ma è altrettanto evidente che vi possono essere casi di particolare urgenza e gravità rispetto ai quali le procedure centralizzate potrebbero, ahimè, arrivare in ritardo: all'emergenza territoriale si risponde adeguatamente con le misure proposte dall'emendamento Mascia 2.8, sul quale esprimerò, pertanto, un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, annuncio anche il nostro voto favorevole perché, effettivamente, il terzo comma dell'articolo 2 non mi pare soddisfi le esigenze di urgenza: secondo tale disposizione, infatti, se l'UCIS provvede « all'attivazione » delle procedure di emergenza, qualora si determini la necessità di apprestare, con urgenza ed immediatezza, dispositivi di sicurezza a favore di soggetti a rischio, la formulazione del decreto-legge non è in grado di soddisfare tale necessità. Si può correre il rischio che, nell'attivazione delle procedure e, quindi,

nel perseguire il complesso meccanismo previsto dal decreto-legge, il soggetto da tutelare resti senza scorta.

Invece, con l'emendamento Mascia 2.8, mi sembra si dia il potere di intervenire con urgenza, cioè immediatamente, al soggetto al quale, ai sensi dell'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono attribuite competenze di questo tipo, per evitare, appunto, che, nelle more dell'attivazione delle procedure di emergenza e, quindi, del reperimento e della valutazioni delle informazioni, possa succedere ciò che nessuno vuole succeda.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la costituzione dell'UCIS che, avendo riguardo alle intenzioni, abbiamo salutato con favore, non è poi accompagnata da misure che possano rendere efficace tale strumento.

Ad una delle nostre maggiori preoccupazioni cerca di rispondere proprio questa scelta...

PRESIDENTE. Onorevole Brusco, onorevole Riccardo Conti, onorevole Maione, vi prego di prendere posto. Grazie.

GIANNICOLA SINISI. ...sollecitata dall'onorevole Mascia, che ha non soltanto un fondamento di buon senso, ma anche un senso logico-giuridico assai rigoroso.

Allorquando stabilisce che l'UCIS ha competenza esclusiva, oltre che in forma coordinata (noi avevamo proposto un emendamento anche su questo punto; e credo che numerosi studiosi cercheranno di spiegare cosa significhi la locuzione « in forma coordinata », formula assolutamente incomprensibile), il precedente comma 1 dell'articolo 2 sostanzialmente sottrae ai questori, sottrae all'autorità di pubblica sicurezza, una potestà che, oggi, essi hanno: quella, appunto, di disporre misure di tutela e di protezione.

In questo caso e con questa legge, i questori perdono una parte delle competenze, che a loro sono state assegnate dalla legge n. 121 del 1981, attraverso quell'espressione in forma esclusiva. Con l'emendamento Mascia 2.8 si cerca di restituire queste competenze, attraverso una formula che preveda che almeno possano intervenire in caso di urgenza. A questo emendamento noi daremo il nostro sostegno. Siamo convinti che comunque i questori si attiveranno, perché certamente non lasceranno prive di tutela nel tempo necessario persone che sono esposte gravemente. Però, ciò nondimeno la formula, ribadisco, è assolutamente equivoca. Con un'interpretazione letterale stringente si dovrebbe dire che c'è sostanzialmente una modifica della legge n. 121 del 1981 a sfavore dei questori e delle loro competenze; competenze che così si vuole, quanto meno, nei casi di urgenza, ripristinare. Il gruppo della Margherita voterà a favore di questo emendamento.

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, intervengo solo per ricordare che l'obiettivo che si propone questo decreto-legge è quello di realizzare al tempo stesso un coordinamento tra le varie autorità che sono chiamate ad assicurare la protezione ai soggetti a rischio, e di farlo nel modo più elastico e più efficace possibile, così come è stato più volte sottolineato dal relatore e come si detto anche nei lavori di Commissione. Allora, quello che viene indicato con questa frase molto sintetica nel comma 3 dell'articolo 2 va inserito, ovviamente, nel contesto del provvedimento, ma anche nel contesto del quadro normativo che, complessivamente, si interessa della protezione dei soggetti a rischio e si interessa della sicurezza in senso lato. Ciò si inserisce anche nel quadro della legge n. 121 del 1981, che veniva richia-

mata dall'onorevole Sinisi, che nessuno ha intenzione, con questo provvedimento, di modificare.

L'emendamento Mascia 2.8 introduce degli elementi di complicazione rispetto all'obiettivo che il decreto-legge intende raggiungere, perché si parla di una segnalazione all'autorità giudiziaria, che non c'entra nulla con la protezione e la tutela della sicurezza personale, e si introduce questa sorta di articolazione tra il questore e il prefetto che in altre disposizioni, penso ad esempio a quelle che intervengono in materia di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, non è specificata in modo così puntuale perché non ve n'è alcuna necessità. Con riferimento proprio a quella disciplina, vorrei ricordare che è il prefetto che attiva le misure di urgenza di protezione dei collaboratori in stretto raccordo con il servizio centrale di protezione; un meccanismo simile verrà attivato anche con l'applicazione di questo comma, e la formula del comma 3, così ampia e così sintetica, consente di raggiungere proprio quegli obiettivi che i sostenitori dell'emendamento Mascia intendono perseguire. Riteniamo che una maggiore elasticità e flessibilità e, quindi, una formula più ampia consenta di evitare tanti problemi concreti e tante complicazioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario di Stato, ho l'impressione che lei dovrebbe dire all'Assemblea e a tutti noi che qualunque cosa noi proponiamo è inaccettabile, perché avete ritenuto giusto che le cose vadano avanti così. Ne potremmo prendere atto a malincuore, criticheremmo questo atteggiamento, ma almeno eviteremmo la farsa che si sta recitando in questo momento in Assemblea. Lei sa bene che le argomentazioni che ha usato mi danno ragione: c'è un problema, presente in tutto il decreto-legge, che riguarda il ruolo dei questori. Quei questori che già hanno sollecitato lei

a rivedere questo atteggiamento, in quanto li si espropria di un ruolo che hanno sempre avuto.

L'emendamento Mascia 2.8 tende da una parte a riproporre in maniera ragionevole una questione che, lei lo sa bene, è all'ordine del giorno anche della sua maggioranza.

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, prendete posto per consentire di ascoltare il collega Bielli che sta parlando.

VALTER BIELLI. D'altra parte, per quanto riguarda il merito dell'emendamento, lei stesso riconosce che non si tratta di un emendamento inaccoglibile in quanto propone soltanto una metodologia più funzionale a fronte di un'esigenza di coordinamento che riteniamo sia, per tutti, reale.

Allora, signor sottosegretario, almeno non intervenga! Si dica che avete già deciso così, almeno, da questo punto di vista, si fa chiarezza; ma, se interviene, contribuisca a stabilire un rapporto positivo su una questione che non riguarda esclusivamente lei ma anche il Parlamento.

Invito la sua maggioranza a tener conto di un dato: stiamo parlando di sicurezza, un tema che non è prerogativa di una parte. Com'è possibile che su un tema così delicato non possiamo avere l'opportunità di dialogare e di confrontarci con voi? È un problema anche di dignità personale che vi riguarda. Sappiate che il problema dei tempi non esiste; si può approvare questo provvedimento nei tempi stabiliti. Allora, lo chiedo con molta irritazione, ma anche con la convinzione di tutti noi, del Parlamento: tenete conto che le nostre osservazioni sono nell'interesse del paese e di tutti noi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, penso che il sottosegretario abbia fatto l'esempio più sbagliato. Non si può

paragonare una situazione come quella di cui discutiamo, cioè casi di urgenza, di persone che hanno bisogno di protezione in tempi rapidi, alla situazione dei pentiti che, normalmente, può essere definita e decisa in tempi più adeguati e, in ogni caso, dipende, signor sottosegretario — è inutile che scuota il capo —, da molti fattori. Normalmente, quando si deve decidere la protezione per i pentiti, la decisione non deve essere presa in ore o giorni e, in ogni caso, il piano di responsabilità non si svolge nei termini che lei ha detto. Mi pare ci sia una commissione che opera al Viminale e un rapporto con i prefetti che, naturalmente, devono garantire la logistica. Qui, invece, parliamo di situazioni di emergenza sulle quali, da sempre, i questori hanno una competenza specifica e propria.

I questori, normalmente, dovrebbero essere coloro che conoscono il territorio e che sono in grado di valutare e verificare gli elementi informativi che determinano un allarme relativamente a quanto stiamo discutendo. È evidente che la risposta che lei ha dato consente, invece, anche una lettura politica. Non credo, infatti, che in situazioni di urgenza la garanzia possa essere assicurata da un prefetto che governa, media, all'interno di un ufficio, di un comitato come quello provinciale per la sicurezza, e che deve mettere d'accordo, come ben sappiamo, polizia, carabinieri ed una serie di altre figure. Qui parliamo di situazioni di urgenza in cui dovrebbero essere restituite al questore le competenze e le responsabilità proprie, che sono le uniche, credo, che possano garantire, sempre, tutti quanti anche dal punto di vista della chiarezza delle responsabilità, delle funzioni ed anche delle garanzie democratiche.

Dunque, noi proponiamo una cosa molto semplice: restituite, almeno in questo caso, il potere e la responsabilità che competono ai questori e poi passate attraverso il vaglio di questo coordinamento nazionale che avete istituito per verificare se questa protezione, se questa tutela, debbano continuare o meno. Non vi è nulla di complicato e nulla che metta in

discussione chissà quale altra impostazione che pensate di dare. Penso che qui, lo ripeto, ci sia di mezzo una lettura anche politica di tutto il provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, apprezzo la volontà interlocutoria del Governo, ma debbo manifestare con fermezza il nostro dissenso rispetto a quanto è stato detto. Apprezziamo l'intenzione — che è alla base di questo decreto-legge — di voler favorire una reale capacità di acquisizione di informazioni in ordine alle condizioni di sicurezza delle persone a rischio, nonché dei singoli cittadini. Ciò che però non condividiamo e che ci preoccupa è il tenore letterale, il metodo ed il rischio che si corre attraverso l'approvazione di questo provvedimento. Siamo anche convinti del fatto che probabilmente non vi era l'intenzione di modificare la legge n. 121 del 1981, ma siamo altrettanto certi che questa ne risulta però modificata, poiché nel momento in cui si dice, all'articolo 2, comma 1, che queste misure sono disposte in via esclusiva dall'UCIS, si sottrae un potere all'autorità nazionale ed alle autorità locali di pubblica sicurezza, poteri che sono a queste conferiti proprio dalla legge n. 121. A tal proposito, non è una valida giustificazione neanche il ragionamento svolto richiamando la legge sui collaboratori di giustizia, perché anche in questa norma è stabilito che le autorità nazionali di pubblica sicurezza e le autorità locali possono provvedere, anzi, debbono provvedere, alle misure provvisorie di protezione nei casi di urgenza.

In questo caso, invece, anche nei casi di urgenza, si sottrae un potere che, secondo la legge, spetta ai questori. Tale potere viene loro sottratto, in quanto si prevede, lo ripeto, che spetti in via esclusiva a questo nuovo organismo centrale. Si tratta di una grave menomazione dei poteri dell'autorità di pubblica sicurezza che provocherà disfunzioni anche sotto il

profilo della capacità di intervento immediato nelle situazioni — che pure esistono — richiedenti una immediatezza di azione che solo l'autorità locale, conoscitrice del problema, può avere. Sarà un inconveniente serio del quale noi oggi ci facciamo carico sostenendo l'emendamento Mascia 2.8.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	<i>311</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>156</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>127</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>184</i>

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Camo non ha funzionato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 2.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve in quanto, anche in questo caso, si tratta più di una questione lessicale...

PRESIDENTE. Onorevole Sinisi, le chiedo scusa. Colleghi, vi chiedo di consentirci di ascoltare le parole dell'onorevole Sinisi. Prego, onorevole Sinisi, prosegua il suo intervento.

GIANNICOLA SINISI. Il decreto-legge, nel testo attuale, propone che sia l'UCIS a provvedere all'attivazione delle procedure di emergenza. Ebbene, quando si legge di procedure di emergenza, di solito si immaginano quelle che si applicano in caso di partenza di un volo o in casi di particolare necessità, casi comunque certamente diversi da quelli che riguardano

l'applicazione delle misure oggetto dell'articolo 2. Il mio emendamento 2.2 propone una semplice modifica letterale, prevedendo che l'UCIS adotti « misure di protezione e di vigilanza nei casi di urgenza ». Può sembrare forse solamente una questione di stile, ma a noi sembra invece che si tratti di un equivoco grossolano causato dall'utilizzo di una espressione anomala ed assolutamente non giuridica.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	333
<i>Votanti</i>	332
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	167
<i>Hanno votato sì</i>	140
<i>Hanno votato no</i> ..	192).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 2.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, anche in questo caso il mio intervento sarà molto breve. Il codice di procedura penale, signor Presidente, onorevoli colleghi, affida al ministro dell'interno una potestà assai rilevante, quella cioè di ottenere informazioni dall'autorità giudiziaria qualora le stesse possano essere utili per la sicurezza. Ebbene, questo provvedimento prevede che sia l'UCIS ad attivare il ministro dell'interno per la richiesta di tali informazioni. A noi sembra assolutamente improprio che un ufficio, peraltro dipendente dal ministro dell'interno, anzi dal dipartimento di pubblica sicurezza...

PRESIDENTE. Onorevole Sinisi, cosa succede ?

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, il microfono è stato spento.

DONATO BRUNO. Non da me !

PRESIDENTE. Vedo che ora è di nuovo acceso.

GIANNICOLA SINISI. Sì, signor Presidente, ora è di nuovo funzionante. Non considero certo quanto accaduto come un sabotaggio ! La mia cultura mi induce non solo ad essere tollerante, ma anche comprensivo, e quindi non ho nulla da obiettare rispetto a questo piccolo inconveniente tecnico.

Trovo assolutamente incomprensibile che in un provvedimento si preveda che un ufficio di secondo livello, dipendente dal capo della polizia, possa attivare il ministro dell'interno. Tale espressione non soltanto è sbagliata dal punto di vista tecnico e giuridico, ma addirittura sovverte l'organizzazione interna del Ministero dell'interno. Credo che, tra l'altro, vi sia un dovere generale da parte del ministro dell'interno di informare, una volta ottenute queste notizie, tutte le ripartizioni periferiche, dalla polizia di prevenzione per le attività antiterrorismo fino all'UCIS per quanto concerne le misure di protezione individuale.

Il mio emendamento 2.3 (che è un emendamento innocente dal punto di vista delle intenzioni, che ieri sono state maliziosamente ritenute in malafede) vuole semplicemente ripristinare all'interno del Ministero dell'interno un ordine politico e un ordine gerarchico per fare in modo che un articolo del codice di procedura penale non possa essere surrettiziamente deviato, facendo sì che, invece di affidare al ministro dell'interno quel potere che spetterebbe ad un'autorità politica e ad un'autorità nazionale di pubblica sicurezza, esso sia affidato surrettiziamente e strumentalmente ad un organismo amministrativo, peraltro di secondo livello all'interno dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Si scardina così una norma del codice di procedura penale e un sistema che

vuole le informazioni dell'autorità giudiziaria conferite al ministro dell'interno, proprio per la sua responsabilità politica generale.

Invitiamo, quindi, l'Assemblea a sostenere il mio emendamento 2.3, perché un dirigente superiore non può ordinare al ministro dell'interno di fare qualcosa, per di più nell'ambito di una sua potestà politica nell'ambito del processo penale. Viceversa, tutto ciò che è utile per la sicurezza dei cittadini deve essere messo a disposizione dal ministro dell'interno, una volta che egli abbia attivato autonomamente questi poteri.

Signor Presidente, per queste ragioni assai banali, ma credo anche giuridicamente assai rilevanti, invitiamo l'Assemblea a sostenere questo emendamento e ad esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, questo è uno dei casi (nel decreto-legge in esame sono numerosissimi) in cui emerge con assoluta chiarezza il fatto che, di fronte ad una opposizione che non ha assunto un atteggiamento pregiudizialmente negativo rispetto al decreto-legge, ma che ha posto sistematicamente in Commissione e ieri ed oggi in Assemblea il problema di un miglioramento tecnico giuridico ed anche istituzionale dello stesso decreto-legge, si innalza un muro da parte della maggioranza e del Governo.

Credo sia non solo inaccettabile ma anche inconcepibile che ciò avvenga e che, di fronte a un'opposizione che non contesta il decreto-legge come tale, ma che si pone in una logica emendativa di perfezionamento, correzione e miglioramento (ieri il collega Sinisi si è sentito rivolgere qualche espressione al limite dell'ingiuria), venga espresso un totale diniego.

Signor rappresentante del Governo, non si rende conto che si cade un po' nel ridicolo (non mi riferisco alla sua persona bensì al testo): il comma 2 dell'articolo 1 — ne abbiamo già discusso ieri — stabilisce

che il ministro dell'interno adotta, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, apposite direttive. Quindi vi è l'intesa del ministro dell'interno con la Presidenza del Consiglio dei ministri e non viceversa e, in merito a ciò, ha parlato a lungo, se non sbaglio, il collega Mattarella.

Inoltre, l'articolo 2 istituisce l'UCIS, l'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale. A tal riguardo, al comma 1, si stabilisce, giustamente, che il ministro dell'interno si avvale del dipartimento della pubblica sicurezza nel cui ambito è istituito l'UCIS. Quindi vi è una scala gerarchica di cui fanno parte il ministro dell'interno, il dipartimento della pubblica sicurezza e, all'interno di quest'ultimo, si costituisce l'UCIS.

Inoltre, al comma 4, si dice che « ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l'UCIS può attivare il ministro dell'interno per la richiesta di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale ». Il comma 5 dice che « all'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri ». Ci rendiamo conto di cosa sta avvenendo sul piano istituzionale? Vi sono il ministro dell'interno, il Ministero dell'interno, il dipartimento di pubblica sicurezza, all'interno del dipartimento l'UCIS, a capo di questo un prefetto o un dirigente generale o un generale dei carabinieri. Il comma 3 dice che l'UCIS attiva il ministro. Credo che mettendo insieme i vari commi di questo provvedimento, amico e collega Saponara, inevitabilmente vi coprite di ridicolo, non sul piano personale, ma istituzionale.

Vi stiamo fornendo, passo dopo passo, emendamenti che non cancellano nulla di ciò che questo decreto-legge vuole realizzare, ma che permettono di dargli coerenza, rigore e dignità istituzionale. Ci state dicendo « no », « no », « no » a tutto, cioè state dicendo « no » di fronte al tentativo di dare alle finalità di un decreto-legge, che in quanto tale non contestiamo, quel minimo di decenza giuridica, tecnica, legislativa, istituzionale e, vorrei aggiungere, perfino costituzionale che questo

decreto-legge non ha. Sono letteralmente allibito e sconcertato che di fronte a ciò vi siano il diniego ed il silenzio totale.

Voteremo, ovviamente, l'emendamento 2.3 che cancella la ridicola previsione secondo cui un ufficio all'interno del dipartimento del Ministero dell'interno possa attivare il ministro. L'emendamento 2.3 propone di affermare, invece, la possibilità di avvalersi delle informazioni ottenute dal ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 118 del codice di procedura penale. Questa è una formulazione tecnicamente ed istituzionalmente corretta e noi la voteremo. Mi pare, anzi sono certo, che voi la boccerete, ma vi state coprendo di ridicolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, di fronte ai nostri emendamenti che sono migliorativi anche solo per quanto riguarda la lingua italiana del testo presentato, il sottosegretario ogni volta, anche un po' indispettito, ci spiega che stiamo sbagliando e che, in realtà, va tutto bene ed è tutto perfetto. Vorrei che il sottosegretario spiegasse cosa significa in italiano che l'UCIS attiva il ministro. Pensiamo che tale ministro sia in genere un po' sonnolente, un po' indolente, stravaccato sulla poltrona e, improvvisamente, venga attivato dall'UCIS non so con quale tecnica.

Il ministro, circa quindici giorni fa, ha annunciato l'ennesimo libro per l'abolizione del burocratese, e già lo aveva annunciato un precedente ministro della funzione pubblica. Vedo che tali libri veramente servono a poco e raggiungono molto poco il loro obiettivo. Questo non è un linguaggio legislativo, è un linguaggio tipico della burocrazia. Noi proponiamo di cambiare questa formulazione in una formulazione corretta. Riteniamo impensabile, da un punto di vista dell'organizzazione dello Stato, che un organismo subordinato possa attivare un organismo istituzionale sovraordinato. Insisto per ricevere chiarimenti perché, secondo il sot-

tosegretario che esprime parere negativo, ancora una volta stiamo sbagliando nel nostro emendamento e, invece, il testo legislativo è perfetto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	<i>374</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>188</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>170</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>204</i>

Prendo atto che i dispositivi di voto degli onorevoli Volontè, Giuseppe Drago e Mongiello non hanno funzionato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 2.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intervengo per chiedere al sottosegretario Mantovano chi sarebbero i due esperti che verrebbero nominati dal ministro all'interno dell'UCIS.

Nel contesto di un organismo come questo, dove le altre figure sono istituzionalmente responsabili, ciascuno per la propria parte — naturalmente fermo restando che su obiettivi precisi qualsiasi forma di consulenza può sempre essere attivabile —, non capisco la necessità di proporre formalmente e istituzionalmente due esperti all'interno di tale organismo. Non comprendo quali debbano essere le caratteristiche e i profili professionali di questi due esperti. Ricordo che in occasione del sequestro Moro venne chiamato un criminologo americano, il quale naturalmente fu pagato in modo molto significativo e i cui risultati furono pessimi (se non ridicoli).

Non riesco quindi ad immaginare quali possano essere gli esperti su una materia come questa. Se l'impianto guarda sostanzialmente al terrorismo (e anche al terrorismo internazionale), credo che i massimi esperti in questa materia siano gli israeliani. Vorrei pertanto comprendere quali debbano essere le competenze, i profili e le caratteristiche dei due esperti che possono essere assegnati ad un organismo istituzionale, formalizzato in una legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. La legge n. 121 del 1981 consente al Ministero dell'interno la nomina di esperti, ma lo consente affinché tale ministero possa avvalersi di speciali competenze tecniche o scientifiche. Questa norma, infatti, è stata utilizzata in passato per avvalersi di particolari competenze informatiche, ingegneristiche o meccaniche per le varie commissioni attivate dal Ministero dell'interno, al fine di poter ottenere l'equipaggiamento di cui necessita.

Ma non vi è dubbio che nel momento in cui istituimo una commissione che si occupa di sicurezza, gli esperti nel nostro paese sono proprio coloro che appartengono all'amministrazione della pubblica sicurezza. Allora, davvero non si comprende chi possano essere questi esperti, di cui avvalersi all'esterno, che possono entrare a far parte di una commissione che deve valutare le condizioni di sicurezza dei cittadini. Chi sono: investigatori privati, tecnici o manager delle tecnologie per la sicurezza?

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un incomprensibile introduzione di un elemento normativo, all'interno di questa cosiddetta fattispecie; introduzione assolutamente priva di ragionevolezza che porterà semplicemente ad attribuire due posti, pagati un tanto al mese, per 12 mesi all'anno, e nulla più. Vi chiedo se è ragionevole, oltre che serio, che in un provvedimento in cui si istituisce un or-

gano per la sicurezza individuale delle personalità di Governo e dei cittadini e ci si affida al Ministero dell'interno, ad un organismo a ciò specificamente preposto, si introducano figure esterne che facciano parte, per competenze sulla sicurezza, proprio dell'ufficio del Ministero dell'interno, senza con ciò stesso negare che il Ministero dell'interno e l'amministrazione della pubblica sicurezza abbiano una competenza in questo campo. Credo vi sia una grave contraddizione ed anche un nocumento alla valutazione che ciascuno di noi dovrebbe dare della capacità professionale del Ministero dell'interno, salvo non specificare quali sono le competenze che questi signori dovrebbero avere.

Ma, come per altri aspetti di questo provvedimento, è del tutto incomprensibile la *ratio* che sta dietro a queste scelte normative.

Voteremo pertanto a favore dell'emendamento presentato dalla collega Mascia, così come ci riserviamo di intervenire sull'emendamento successivo ulteriormente specificativo della qualità di questi aspetti.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Grazie, Presidente. L'onorevole Mascia pone un quesito al quale vorrei rispondere. Gli esperti, in base alla previsione normativa, sono quelli di cui all'articolo 6 della legge n. 121 del 1981. Si tratta, cioè, di soggetti che hanno particolari competenze di carattere tecnico o scientifico e che, già oggi, per i servizi più vari, possono essere chiamati dall'amministrazione per fornire il loro contributo di conoscenza e di esperienza tecnica. Si tratta di un contributo che, nel caso specifico, non si comprende perché non possa essere preso in considerazione dal momento che il meccanismo della tutela non si sviluppa soltanto con la protezione personale e fisica, ma anche

con l'utilizzo di una strumentazione, che è sempre più tecnologicamente precisa e puntuale.

L'utilizzo di tali soggetti avviene mediante contratto a tempo determinato; dunque, non si vede alcuna ragione di particolare eccezione rispetto ad una regola che viene comunemente praticata in tanti altri campi dell'amministrazione e che si è ritenuto di richiamare anche in questo caso, con riferimento esplicito alla norma in vigore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor sottosegretario, mi pare che il suo intervento ci convinca sempre più dell'opportunità di approvare l'emendamento Mascia 2.9.

Infatti, è fuori discussione che il potere di nominare esperti da parte del ministero ci sia, essendo previsto dall'articolo 6 della legge n. 121 del 1981. Il problema è un altro, vale a dire che in quel caso si tratta dell'organizzazione di un ufficio, che non prevede esperti; poi, il ministero — come previsto all'articolo 6 della legge n. 121 — per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici (che vorremmo sapere quali sono) può provvedere alla nomina di tali soggetti. Tuttavia, ciò non può avvenire esplicitamente per legge se non si è a conoscenza di quali siano questi particolari compiti scientifici e tecnici, che potrebbero non esserci. È ovvio che per la nomina, prevista dall'articolo 6, è necessaria un'adeguata motivazione, vale a dire un provvedimento amministrativo che spieghi quali siano le necessità scientifiche e tecniche che giustificano la presenza di particolari esperti che, in quel caso, vengono nominati.

In questo caso è diverso: il provvedimento prevede un ufficio che di per sé comprende due esperti, anche se non sappiamo per quali compiti tecnici e scientifici sia prevista la loro presenza.

Quindi, l'emendamento Mascia 2.9 non vieta al ministero di nominare eventuali esperti *ex* articolo 6, in quanto elimina

dall'organizzazione dell'ufficio la presenza di esperti senza motivazione, consentendo al ministro di farne uso nei casi necessari e con particolare motivazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	372
<i>Votanti</i>	371
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	186
<i>Hanno votato sì</i>	170
<i>Hanno votato no</i> ..	201).

Prendo atto che i dispositivi di voto degli onorevoli Cozzi e Falanga non hanno funzionato e che l'onorevole Jacini avrebbe voluto esprimere voto contrario anziché favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 2.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, quanto affermato dal collega Marone è assolutamente, oltre che giuridicamente, corretto e, quindi, va sostenuto. Infatti, all'interno della strutturazione di un ufficio che viene costituito, si inseriscono figure occasionali non si sa bene con quali compiti e di pari livello rispetto ai responsabili delle singole forze di polizia che ne entreranno a far parte.

Tuttavia, detto ciò, l'ulteriore elemento di equivoco è che il richiamo all'articolo 6 della legge n. 121 è riferito esclusivamente alla nomina di questi esperti; dunque, si richiama la procedura e non il contenuto di tale articolo. Quindi, il fatto che queste persone debbano essere dotate di specifiche competenze tecniche o scientifiche sembrerebbe, in qualche misura, derogato

dal richiamo all'articolo 6 soltanto ai fini della nomina di queste persone e non con riferimento ai requisiti che le stesse debbano avere.

È proprio per tale motivo che, in quest'emendamento, abbiamo voluto precisare che tali soggetti non possono essere degli occasionali avventori, ma persone effettivamente dotate di esperienze tecniche o scientifiche adeguate.

Noi contestiamo che in un ufficio dell'amministrazione possano essere previste in organico — in organico, lo ripeto — figure di esperti, alla stregua dei comandanti delle forze di polizia, che entreranno a farne parte, secondo quanto descritto nel testo.

Ma aggiungiamo: se proprio questi esperti devono esservi, che almeno siano esperti per davvero, con le competenze richiamate dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, ma non da questo provvedimento, per come è stato formulato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	367
<i>Maggioranza</i>	184
<i>Hanno votato sì</i>	172
<i>Hanno votato no</i> ..	195).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Falanga non ha funzionato. Prendo atto altresì che il dispositivo di voto dell'onorevole Cialente non ha funzionato e che egli avrebbe voluto esprimere un voto favorevole. Prendo atto, infine, che il dispositivo di voto dell'onorevole Garagnani non ha funzionato e che egli avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 2.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo anche in questo caso molto brevemente. Il problema della protezione riguarda non soltanto gli italiani ma anche gli stranieri. Con questo emendamento di propone che possano essere sottoposte ad alcune misure di tutela anche alte personalità straniere. Certamente, ciò non può essere fatto su esclusiva iniziativa del ministro dell'interno; d'altra parte, già oggi si procede attraverso segnalazioni ed intese con il nostro Ministero degli affari esteri.

La previsione di poter sottoporre a misure di protezione e di tutela personale alte personalità estere con l'accordo del Ministero degli esteri viene esclusa da questo provvedimento.

Noi vogliamo semplicemente introdurla con il mio emendamento 2.5. Metto ulteriormente in chiaro la questione: vogliamo soltanto consentire che l'apparato delle forze di pubblica sicurezza possa garantire la sicurezza delle personalità estere, ovviamente, attraverso le segnalazioni e la condivisione della scelta da parte della Farnesina, al fine di evitare errori diplomatici.

Sottoponiamo anche questo emendamento all'attenzione dell'Assemblea, affinché venga valutato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	395
<i>Votanti</i>	393
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	197
<i>Hanno votato sì</i>	178
<i>Hanno votato no</i> ..	215).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 2.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima precisazione: è accaduto talvolta in passato che venissero richieste misure di tutela anche all'estero. È ovvio che le nostre autorità di pubblica sicurezza non possono operare in tal senso; quindi, si tratta di una precisazione che può sembrare tautologica, ultronea e pleonastica ma che intende fare chiarezza rispetto ad alcune richieste stravaganti che talvolta sono state avanzate.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	386
<i>Votanti</i>	383
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	192
<i>Hanno votato sì</i>	171
<i>Hanno votato no</i> ..	212).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 2.7.

Ha chiesto di parlare dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, con questo emendamento si vorrebbe contestare in radice la rilegificazione e la delegificazione regolamentare di misure che oggi non sono né regolamentate né delegificate, come peraltro sostenuto anche dal Comitato per la legislazione. Perdonate il bisticcio, ma il bisticcio non è mio.

Con questo emendamento, vorrei precisare un'ulteriore circostanza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante

del Governo, chiediamo che venga espunto dal novero delle disposizioni di legge che possono essere modificate con regolamento il comma nel quale si prevede che il ministro dell'interno, per i compiti di cui al presente decreto-legge, si avvale del capo della polizia. In pratica, con questo emendamento si intende dire: non è possibile — non è possibile, lo ripeto — che un impianto ordinamentale di questa natura, in cui il ministro dell'interno si avvale del capo della polizia, possa essere modificato da un regolamento. Non si tratta soltanto di un'illogicità giuridica. Ciò è assolutamente inammissibile. È uno sbaglio colossale non consentito dalla legge delle leggi, la legge 23 agosto 1988, n. 400, ma neanche dal nostro impianto costituzionale e ordinamentale. Voi non potete modificare con regolamento la struttura gerarchica tra il ministro dell'interno ed il direttore generale della pubblica sicurezza.

Questo è quanto abbiamo chiesto con questo emendamento. Se lo fate, non soltanto vi assumete una grave responsabilità, ma introducete un *vulnus* formidabile nell'assetto istituzionale del nostro paese e nell'assetto ordinato delle nostre forze di polizia, attraverso una legge che forse non leggerà nessuno, ma con cui potrà essere consentito da un Parlamento e da un Governo distratto, disattento o malizioso, di modificare rapporti strutturali nell'organizzazione della pubblica sicurezza avvalendosi di questa norma assurda, in base alla quale con regolamento si potrà modificare il rapporto di dipendenza tra ministro dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza e UCIS.

Io non vi invito a rimeditare sulle vostre posizioni sballate, ma vi invito a rispettare l'ordinamento del nostro paese *(Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, in relazione all'articolo 2 e, in particolare, al comma 9 che stiamo ora esaminando, si

pone il problema che avevamo affrontato ieri in termini generali. Con questo articolo si interviene con un atto che ha valore di legge — siamo in sede di esame di un decreto-legge — su una materia, quale l'organizzazione e la disciplina di uffici ministeriali, della quale è stata disposta dal Parlamento la generale delegificazione. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, disposizione che è stata introdotta dall'articolo 13 della legge n. 59 del 1997, all'organizzazione e alla disciplina degli uffici dei ministeri si provvede mediante emanazione di regolamenti di delegificazione, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 17, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e oggi dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e con l'osservanza di una serie di criteri direttivi. La disposizione è stata confermata dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999 che la inquadra nell'ambito della generale riforma dell'organizzazione del Governo.

Quindi, con questo provvedimento e con questo articolo il Governo ha deciso con il decreto-legge e la maggioranza deciderà con la conversione in legge, di rilegificare una materia che il Parlamento aveva deciso di delegificare e di demandare ai regolamenti. Ma con il comma 9 dello stesso articolo 2 si prevede che « eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura », che ho appena citato, « di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ». In altre parole, con il comma 9 si prevede, per le modifiche di questa materia, che era delegificata e si poteva adottare con regolamento e che qui è stata rilegificata attraverso un decreto-legge, che essa venga poi nuovamente delegificata...

PRESIDENTE. Onorevole Collavini, la prego.

MARCO BOATO. ...con il ricorso al regolamento. Quando ho parlato di un modo tecnicamente schizoide di legiferare, mi riferivo proprio a tutto questo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti	389
Votanti	387
Astenuti	2
Maggioranza	194
Hanno votato sì	175
Hanno votato no ..	212).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Enzo Bianco 3.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, con questo emendamento si introducono due questioni di merito che affido all'attenzione dell'aula e del rappresentante del Governo. Vi sono delle scelte politiche da fare in merito a questo emendamento, che non è una mera correzione o un mero richiamo alle norme formali del nostro paese, ma è proprio una scelta politica che siamo chiamati a fare.

La prima questione riguarda la tutela dei magistrati. Su questo punto si dice che la proposta possa essere formulata a livello locale anche con il supporto di conoscenza...

PRESIDENTE. Onorevole Santulli, la prego.

GIANNICOLA SINISI. ...della magistratura locale. Tuttavia, nel momento in cui si istituisce una commissione centrale che deve decidere, la presenza dei magistrati in questa commissione scompare, non c'è più. Quindi, la magistratura, per quanto riguarda il proprio ordine, può proporre, ma non può partecipare alla decisione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa materia, era stata affidata a circo-

lari e direttive che prevedevano che fossero i procuratori generali a dare il loro contributo di conoscenza: non poteva non essere così perché della esposizione a rischio dei magistrati solo la magistratura ne può conoscere e ciò attraverso la conoscenza dei procedimenti che sono affidati ai singoli magistrati. La valutazione del rischio non può essere affidata ad un organismo esterno, ma deve essere affidata ad un organismo interno che abbia, proprio in virtù delle sue responsabilità gerarchiche, la possibilità di conoscere il contenuto e, quindi, anche il pericolo che deriva dall'attività svolta dai singoli magistrati. Tutto questo scompare nel momento in cui si decide che il potere di proposta spetta a livello locale, ma il potere di decisione a livello centrale vede tagliati completamente fuori quegli organismi che, invece, sono gli unici deputati ad avere la conoscenza: tali sono, appunto, gli organi sovraordinati della magistratura.

Noi chiediamo che venga semplicemente inserito un componente di questa commissione consultiva, un magistrato designato dal ministro della giustizia. Vogliamo un organismo integrato da chi, altrettanto gerarchicamente o attraverso formule amministrative previste dalla nostra Costituzione, possa effettivamente conoscere dell'esposizione al rischio dei magistrati e possa disporre con consapevolezza in ordine alle misure di protezione e di sicurezza: questa è una prima questione. Per ciò che concerne la seconda questione, signor Presidente, noi ci riempiamo molto spesso la bocca con la questione relativa alla tutela dei testimoni nei processi, molto spesso confondendo questo ruolo e queste funzioni con soggetti che, invece, testimoni non sono.

Voglio porre una questione che riguarda i veri testimoni, quelli che per senso del dovere e per senso civico prestano la loro conoscenza nei processi per fare in modo che venga affermata la pretesa punitiva dello Stato e la giustizia nel nostro paese. A questi eroi quotidiani, a questi cittadini perbene, che vanno a fare denuncia dei loro estorsori, che vanno nelle udienze a prestare dichiarazioni che

possono consentire la condanna di pericolosi criminali, non viene offerta nessuna tutela. Noi chiediamo che, al di là delle misure di protezione e al di là delle misure provvisorie, possano essere disposte misure di tutela anche nei confronti di soggetti che sono testimoni, senza ricorrere alle misure speciali che sono previste dalla legge sui collaboratori di giustizia. Queste due questioni sono di natura politica e noi le sottoponiamo all'attenzione di questo Parlamento. Se i colleghi condividono queste nostre indicazioni, queste nostre preoccupazioni, votino a favore di questo emendamento.

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, riguardo al primo aspetto, si è riproposta in questo decreto-legge la struttura che oggi vale relativamente alla protezione — nell'ambito dei soggetti a rischio — dei magistrati. Già oggi vi è una proposta che proviene dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza integrati con i rappresentanti dell'autorità giudiziaria. In questa proposta si tiene conto delle valutazioni e delle informazioni che possono provenire anche dai rappresentanti dell'ordine giudiziario in quel consesso, mentre a livello centrale nessuno ha mai avanzato l'ipotesi di integrare l'ufficio che si occupa delle misure di sicurezza nei confronti di tutti — quindi, anche dei magistrati — con appartenenti all'ordine giudiziario. Si è mantenuta l'identica struttura e non si vede il motivo per cui la logica debba cambiare, dal momento che la responsabilità per la sicurezza, la responsabilità decisionale, appartiene alle strutture di sicurezza, quindi al Ministero dell'interno.

Quanto al secondo aspetto, il Governo ha l'obbligo di non meravigliarsi, però quando ascolto certe affermazioni cadute dalle nuvole, poiché mi sembra veramente

strano dover ricordare all'onorevole Sinisi — che per la gran parte della precedente legislatura ha presieduto da sottosegretario all'interno la commissione che si occupa della protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia — che il sistema di protezione dei testimoni è un altro, e funziona.

Non voglio ricordare come funziona, confrontando la situazione con il passato, perché non è questa la sede per farlo. Il Governo, tuttavia, è pronto in Parlamento a rendere conto, in qualsiasi momento, di tale funzionamento; pertanto, affermare che oggi ai testimoni di giustizia non pensa nessuno non è soltanto una disattenzione, ma una grossa menzogna perché è smentita dai fatti e dalla qualità delle protezioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi.

FILIPPO ASCIERTO. Ha già parlato!

PRESIDENTE. Onorevole Ascierto, l'onorevole Sinisi ha facoltà di intervenire perché, come lei ben sa, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento, l'intervento del Governo riapre la discussione.

MARCO BOATO. Signor Presidente, l'errore è che lei ha detto « come lei ben sa », ma non le conosce le norme. E poi presiede lei, Presidente, non l'onorevole Ascierto!

PRESIDENTE. Prego, onorevole Sinisi.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, mi dispiace, ma la statistica non aiuterà né me né l'onorevole Mantovano a garantire la dignità della funzione del Parlamento, nonché del ruolo che egli sta svolgendo nel Governo in questo momento. Se ho detto una menzogna, lui ne ha dette almeno due, se non molte di più!

La prima è che, per quanto riguarda i magistrati, il sistema è lo stesso ma non è vero! Oggi, infatti, si adotta una decisione a livello locale, salvo una sua convalida a

livello centrale. Si tratta, peraltro, di una modifica che è intervenuta con questo Governo perché precedentemente non era così.

Per quanto riguarda la seconda questione, ricordo benissimo l'episodio che egli ha raccontato. Lo ricordo perfettamente anche se ritengo sconveniente parlare di me stesso; di ciò faranno giustizia non soltanto le aule dei tribunale, ma anche la piccola storia politica del nostro paese. Mi riferivo a tutt'altro; mi riferivo a quelli che, quotidianamente, recandosi nelle aule di giustizia, hanno diritto ad ottenere sicurezza, a prescindere dal sistema di protezione che con il medesimo non ha nulla a che fare. Accade, infatti, che quando denunciano lo scippatore lo trovano dopo dieci minuti sotto casa che li aspetta; nei confronti di queste persone che cosa facciamo?

Mi riferisco a coloro che denunciano i loro estorsori, senza entrare nel programma di protezione e senza chiedere di andarsene a casa (*Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*) e che non vengono tutelati dopo aver subito le minacce dagli stessi; mi riferisco a queste persone normali, a questi cittadini di ogni giorno (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*). Queste persone che svolgono il loro dovere quotidianamente, senza chiedere i soldi dallo Stato non vogliono soldi, ma sicurezza e dignità (*Commenti del deputato Delmastro Delle Vedove*)! A queste persone cosa offriamo? Con questo provvedimento niente! Con questo provvedimento si concede qualcosa soltanto ad alcuni sottosegretari di Stato (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo — Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*)!

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-DOVE. Vergogna!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ascierto. Ne ha facoltà.

Collegli, prego, lasciate parlare l'onorevole Ascierto!